

ALL. 3

**CONTRATTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
BENEFICIARIO DI UN "COMMODITY AID PROGRAMME" A DONO E LA SOCIETÀ
ITALIANA DI PROCUREMENT AGMIN ITALY SRL**

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, in seguito denominati le "Parti", è stato firmato, in data 11 dicembre 1996, un Protocollo finanziario con relativo allegato tecnico che ne forma parte integrante, di cui si allega copia conforme all'originale, in seguito denominati "Protocollo" e "Allegato Tecnico", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di Lit. 37.000.000.000 (Lire italiane trentasettemiliardi), utilizzabile per l'importazione in Mozambico di beni e servizi connessi prodotti in Italia, destinati principalmente al Settore Pubblico ed eventualmente alle Piccole e Medio Imprese Mozambicane, per rafforzare la loro capacità produttiva nei paesi esteri, o per ridurre le importazioni e migliorare la bilancia dei pagamenti".
- la realizzazione del "Commodity Aid Programme", in seguito denominato "Programma" comporta l'acquisto di una varietà di fornitura e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;
- in conformità a quanto stabilito nell'art. 3 comma 1. del Protocollo, il Governo della Repubblica del Mozambico ha designato come proprio responsabile, Signora Filomena Malalane, in seguito denominato "Responsabile", che espletterà tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Programma, in coordinamento con l'Ente Escutore mozambicano, in seguito denominato l'Ente mozambicano;
- l'importo globale del dono, pari alla somma di Lit. 37.000.000.000 (Lire italiane trentasettemiliardi) è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Mozambico di beni e servizi connessi prodotti in Italia, di cui alla sezione A. dell'Allegato Tecnico;
- in conformità a quanto stabilito nell'art. 3 comma 1. del Protocollo il Governo della Repubblica del Mozambico ha proceduto alla designazione della società di procurement Agmin Italy S.r.l. Verona in seguito denominata "Società di Procurement", della società di controllo e sorveglianza Viglienzona Adriatica S.p.A. in seguito denominato "Società di Sorveglianza" e della banca agente italiana Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in seguito denominato "Banca Agente";
- in conformità a quanto stabilito nell'art. 3 comma 2. del Protocollo, il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E. - D.G.C.S.", ha proceduto alla designazione di un esperto italiano, in seguito denominato "Esperto", con il compito di coadiuvare il Responsabile nella gestione del Programma, nonché di verificare il corretto svolgimento del medesimo;
- in mancanza dell'Esperto, le funzioni attribuite al medesimo potranno essere esercitate dall'Ambasciata d'Italia territorialmente competente;
- la predetta somma di Lit. 37.000.000.000 (Lire italiane trentasettemiliardi) sarà messa a disposizione del Governo della Repubblica del Mozambico, come stabilito all'art. 2 comma 1. del Protocollo, e depositata su di un conto speciale, in seguito denominato "Conto Speciale"; tale Conto Speciale, aperto in Italia presso la Banca Agente, sarà denominato "Governo della Repubblica del Mozambico-Dono del Governo della Repubblica Italiana";

-il Governo della Repubblica del Mozambico, tramite il Responsabile, darà alla Società di Procurement tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi di produzione italiana, di cui alla sezione A dell'Allegato Tecnico, identificati di comune accordo tra le Parti;

-il Governo della Repubblica del Mozambico, tramite il Responsabile, darà alla Società di Sorveglianza tutte le istruzioni relative all'effettuazione dei controlli quali/quantitativi e di congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi di produzione italiana nonché all'emissione delle previste certificazioni;

-la Società di Procurement per la sua particolare competenza tecnica nel campo della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua conoscenza del mercato italiano nonché per l'esperienza accumulata nella gestione di simili progetti per conto del M.A.E./D.G.C.S., Commissione Europea ed altre organizzazioni internazionali, può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del Programma;

-la Società di Procurement ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica del Mozambico tutte le prestazioni di propria spettanza previste per la realizzazione del Programma;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica del Mozambico, rappresentato dal Responsabile

e

La Società di Procurement, con sede legale in Italia, Via Pallone n°8 - 37121 Verona, rappresentata dal Sig. Giuseppe Gola, nella qualità di Amministratore Delegato

d'ora innanzi denominati i "Contrattanti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

2.1 Il Governo della Repubblica del Mozambico affida alla Società di Procurement il compito di effettuare, gestire e coordinare le attività relative all'acquisizione dei beni e servizi connessi secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Protocollo, nel relativo Allegato Tecnico e nel presente contratto.

99/21

ARTICOLO 3

3.1 Il Governo della Repubblica del Mozambico darà comunicazione alla Società di Procurement dell'avvenuta apertura del Conto Speciale denominato "Governo della Repubblica del Mozambico - Dono del Governo della Repubblica Italiana", presso la Banca Agente nonché del conferimento alla medesima del Mandato Irrevocabile relativo all'esecuzione dei pagamenti e dei prelevamenti previsti dal Protocollo e dall'Allegato Tecnico. Il Governo della Repubblica del Mozambico inoltre, unitamente allo specimen di firma del Responsabile, trasmetterà alla Società di Procurement gli specimen di firma di eventuali altre persone autorizzate a firmare in suo nome e per suo conto, specificandone i relativi "poteri di firma".

ARTICOLO 4

4.1 Il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, dovrà predisporre ed inoltrare alla Società di Procurement, nel più breve tempo possibile, le liste dei beni e servizi connessi da selezionare nell'ambito delle forniture ammesse, di cui alla sezione A. dell'Allegato Tecnico; dette liste dovranno essere vistate per approvazione dall'Esperto e dovranno contenere le specifiche tecniche dettagliate in qualità e quantità ed il valore stimato di ciascuna fornitura richiesta nonché l'indicazione dei relativi destinatari finali (pubblici e privati).

4.2 Le forniture richieste dovranno altresì:

-essere riferite a beni e servizi connessi prodotti in Italia;

-essere raggruppate per tipologia di prodotti al fine di ridurre i tempi delle operazioni di procurement e consentire l'acquisizione dei relativi beni e servizi connessi con criteri di maggiore economicità possibile.

4.3 Infine, a seconda della procedura di selezione dei fornitori prescelta di cui ai successivi art. 6, 7, 8 e 9 del presente contratto, particolare attenzione dovrà essere posta, all'atto della predisposizione delle citate liste, circa la "neutralità" delle specifiche tecniche dei beni richiesti ovvero circa le motivazioni addotte, qualora siano espressamente indicati i marchi di beni da acquistare e/o nomi di fornitori da interpellare.

ARTICOLO 5-Programma di Acquisto e Procedure

5.1 La Società di Procurement, al ricevimento delle liste di cui all'articolo 4 del presente contratto, invierà all'Ente mozambicano un programma di acquisto, in tutto o in parte suddiviso in lotti, con le indicazioni delle appropriate procedure di acquisizione dei beni e servizi richiesti. Le procedure saranno compatibili con quelle approvate dal competente Ente mozambicano.

ARTICOLO 6-Trattativa Privata

6.1 Per l'acquisto di forniture di parti di ricambio la Società di Procurement procederà alla selezione di fornitori attraverso trattativa privata a prezzi di mercato e a tale scopo richiederà l'approvazione dell'Ente mozambicano per ciascun caso.

ES 7

ARTICOLO 7-Pubblicazione dei Bandi di Gara

- 7.1 Per l'acquisizione di tutte le forniture, la Società di Procurement procederà alla selezione dei fornitori con una o più gare d'appalto aperte debitamente pubblicizzate, eventualmente ripartite in diversi lotti secondo le procedure di cui all'art. 8. A riguardo la Società di Procurement preparerà un bando di gara contenente tutte le informazioni necessarie (tipi e valore delle forniture, garanzie dell'offerta; termini per la presentazione delle offerte; bozza di contratto) e invierà lo stesso all'Ente mozambicano per l'approvazione. L'Ente mozambicano per il tramite della Società di Procurement trasmetterà il documento approvato al M.A.E. - D.G.C.S. Il M.A.E. - D.G.C.S. pubblicherà il bando di gara nel più breve tempo possibile con avviso pubblicato sul Bollettino della Cooperazione e/o sulla Gazzetta Ufficiale - Avvisi Commerciali e/o in almeno un quotidiano a tiratura nazionale e due giornali a diffusione locale.
- 7.2 A seguito della debita risposta alla pubblicazione, l'Ente mozambicano, assistito dalla Società di Procurement, dovrà individuare le migliori offerte per ciascun lotto e comunicare l'esito della Gara alle imprese interessate.
- 7.3 In questa procedura l'Ente mozambicano può aggiudicare il contratto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta.
- 7.4 La Società di Procurement assisterà l'Ente mozambicano nella preparazione dei documenti del contratto per la firma tra le parti e in fase di fornitura delle attrezzature e relativi pezzi di ricambio.

ARTICOLO 8-Procedure di Selezione dei Fornitori

- 8.1 Per le procedure di selezione dei fornitori menzionate agli articoli (sopra riportati) di questo contratto la Società di Procurement preparerà adeguata documentazione (offerte d'appalto) che sarà messa gratuitamente a disposizione dei fornitori, contenente le seguenti informazioni:
- a) fonte del finanziamento;
 - b) requisiti necessari per essere ammessi alla procedura di selezione ed espressa menzione dell'obbligo di invitare alla Gara tutte le imprese che hanno i requisiti di cui agli art. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 358/1992 (e succ. mod. e integr.) in quanto trattasi di Gara esperita in Italia con finanziamento pubblico del Governo Italiano;
 - c) la descrizione tecnica e la quantità complessiva delle forniture richieste nonché la quantità minima accettabile per l'offerta;
 - d) l'origine italiana dei prodotti dovrà essere comprovata da un certificato di origine nonché da una specifica dichiarazione del produttore sull'effettiva produzione italiana del bene in questione;
 - e) i termini per la presentazione delle offerte (orientativamente 2 mesi);
 - f) la modalità di consegna dei beni sarà definita secondo quanto previsto in "Incoterms 2000";
 - g) il prezzo includerà: la garanzia che obbliga il fornitore a modificare, cambiare o riparare a sue cure e spese, tutte quelle parti e/o insiemi di componenti che dovessero risultare difettosi o affetti da vizi occulti, anche nel caso in cui particolari tipi di beni fossero previsti; i costi relativi all'assemblaggio, installazione, montaggio e avviamento dei macchinari e dispositivi e relativo addestramento in azione (inclusi i servizi di manutenzione) e l'assistenza locale. Inoltre l'aggiudicatario di gara assumerà l'obbligo (non indicato nell'offerta) di individuare servizi di assistenza tecnica locale per assicurare la manutenzione, riparazione e approvvigionamento rapido di pezzi di ricambio. L'aggiudicatario indicherà come tali servizi saranno organizzati e realizzati. Esso dovrà inoltre garantire il funzionamento dei beni forniti per un conveniente periodo di tempo;
 - h) i termini e le modalità di consegna;

ALL 3

- i) la descrizione delle procedure di valutazione delle offerte. L'offerta dovrà essere aggiudicata per singoli lotti valutando ponderalmente i seguenti elementi: il prezzo, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna. Prioritariamente si dovrà valutare la componente tecnica e, successivamente, la componente economica che dovrà essere trasmessa dai partecipanti in plico sigillato a parte;
- j) le modalità e i tempi di esecuzione dei controlli, per esempio delle quantità fornite e possibile congruità dei prezzi;
- k) il diritto dell'Ente mozambicano di rifiutare tutte le offerte e di annullare le procedure di gara, motivando adeguatamente tali decisioni;
- l) l'indicazione dell'importo percentuale della garanzia d'offerta (con l'impegno a mantenere l'offerta fino all'aggiudicazione della gara) e della garanzia di buona esecuzione della fornitura, ove prestata; tali percentuali non potranno eccedere, rispettivamente, il 2% e il 10% del valore delle forniture;
- m) un'assicurazione che provveda alla copertura massima di tutti i rischi secondo le condizioni dell'Istituto Cargo Clauses (ICC) o forme simili per il 110% del valore delle forniture in conformità con le clausole di consegna dei beni e a favore del venditore;
- n) i termini di pagamento, in conformità con quanto è previsto nella Convenzione Finanziaria che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- o) la data, il luogo e l'ora in cui avverrà l'apertura delle buste alla presenza delle parti interessate;
- p) le penalità applicate in caso di inadempienza.

8.2 In caso di trattativa privata e/o licitazione privata, la Società di Procurement, alleggerà il previsto parere sulla congruità dei prezzi delle forniture. La Società di Procurement, di propria iniziativa, ovvero a seguito di eventuale richiesta del M.A.E. - D.G.C.S., ovvero in caso di scostamento del prezzo in misura superiore al 20%, dovrà fornire motivato parere sulla congruità dei prezzi delle tre offerte migliori, sempre che il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, ovvero delle offerte valide ove queste fossero inferiori a tre. I pareri sulla congruità dei prezzi dovranno essere analitici per tutte le componenti che vanno ad integrare i singoli elementi economici dell'offerta e corredati da ogni elemento di raffronto utilizzato per esprimerli, inclusi i listini dei prezzi a diffusione nazionale (listino ufficiale delle Camere di Commercio; borse merci di Milano e Roma in relazione alla data di presentazione delle offerte; osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria; prezzari presso i Provveditorati alle OO.PP.; Provveditorato Generale dello Stato; listini ufficiali delle associazioni dei produttori; etc.). Tale esame di congruità dovrà essere trasmesso dalla Società di Procurement all'Ente mozambicano al M.A.E. - D.G.C.S. entro 20 giorni dal ricevimento delle relative richieste.

8.3 La Società di Procurement trasmetterà al responsabile le tre offerte valide che presentano i prezzi più bassi, sempre che il numero delle offerte effettivamente lo consenta, ovvero delle offerte valide, ove queste fossero inferiori a tre, non oltre trenta giorni dalla data prevista per la loro presentazione, ovvero sessanta giorni nel caso venga richiesto il parere sulla congruità dei prezzi offerti; le stesse dovranno inoltre essere accompagnate da un rapporto finale comprendente:

- a) motivato parere tecnico su prezzi, caratteristiche e qualità dei beni e servizi offerti (incluse le motivazioni di massima della valutazione della congruità tecnico economica);
- b) nel caso di licitazione privata, indicazione sui criteri seguiti nella predisposizione delle short list di beni e sul numero delle offerte acquisite;
- c) nel caso di asta, indicazione sul numero dei fornitori che hanno chiesto il bando di gara, delle offerte pervenute e delle offerte considerate valide.

95/11

- 8.4. Su esplicita richiesta del Responsabile, la Società di Procurement invierà altresì le restanti offerte pervenute.

ARTICOLO 9-Procedure di Selezione

9.1 Per tutte le procedure di selezione dei fornitori, menzionate negli articoli (sopra) presente atto la Società di Procurement, raccolte tutte le offerte, procederà alla individuazione delle più convenienti ai sensi dell'art. 9, lettera i) del presente atto; una volta identificati i migliori e comunicato l'esito agli interessati assisterà l'Ente mozambicano nella valutazione e correzione delle stesse, sulla base della rispondenza alle caratteristiche tecniche, ai prezzi e alle condizioni commerciali e ai requisiti dei fornitori. In relazione ai requisiti dei fornitori, menzionati negli articoli (sopra riportati), la Società di Procurement assisterà l'Ente mozambicano nella selezione delle offerte ritenute tecnicamente e finanziariamente più favorevoli in base alle procedure approvate. Essa preparerà una relazione di valutazione che sottoporrà al Governo del Mozambico e per conoscenza al M.A.E - D.G.C.S.

La relazione includerà:

- a) accurate considerazioni tecniche sui prezzi, caratteristiche e qualità delle merci e dei servizi offerti;
- b) in caso di trattativa privata a prezzi di mercato, indicazioni sul numero dei fornitori che hanno richiesto i documenti di offerta, il numero delle offerte ricevute e le offerte ritenute valide;
- c) in caso di gara d'appalto, indicazioni riguardanti il numero dei fornitori che hanno richiesto i documenti di gara, il numero delle offerte ricevute e le offerte considerate valide.

ARTICOLO 10-Aggiudicazione del Contratto

10.1 Il Governo del Mozambico attraverso l'Ente mozambicano esaminerà il verbale di valutazione e - sulla base di un certificato di nulla osta da parte della Società di Procurement attestante specificatamente l'assenza di contestazioni o ricorsi - procederà all'aggiudicazione delle forniture e successivamente l'Ente mozambicano comunicherà gli aggiudicatari alla Società di Procurement e al tempo stesso al M.A.E - D.G.C.S., in entrambi i casi tramite lettera. In caso di contestazioni o ricorsi il M.A.E - D.G.C.S., se investito, potrà in ogni caso autorizzare comunque l'aggiudicazione della gara. La lettera di aggiudicazione del contratto dovrà contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Società di Procurement di assistere l'Ente mozambicano nella stipulazione del contratto di acquisto con il relativo fornitore.

10.2 Al ricevimento delle lettere di aggiudicazione del contratto, la Società di Procurement sulla base degli elementi contenuti nelle citate lettere e delle clausole contenute nella documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori, dovrà preparare, in nome e per conto dell'Ente mozambicano, delle bozze di contratto per la firma dei fornitori aggiudicatari. In concorso con la D.G.C.S., l'Ente mozambicano stipulerà il contratto con il/i fornitori selezionati e ne spedisce una copia alla Società di Procurement per l'esecuzione per conto dell'Ente mozambicano.

444.3

ARTICOLO 11-I controlli Quali/Quantitativi

11.1 L'Ente mozambicano trasmetterà alla Società di Sorveglianza gli ordini di ispezione per i controlli quali/quantitativi delle forniture nonché, nel caso di trattativa privata e/o di licitazione privata, le richieste di parere sulla congruità dei prezzi; tale parere dovrà essere emesso dalla Società di Sorveglianza prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture. L'Ente mozambicano o il Responsabile, qualora lo ritengano opportuno o a seguito di eventuale iniziativa del M.A.E. - D.G.C.S., potrà richiedere alla Società di Sorveglianza il parere sulla congruità dei prezzi delle forniture anche nel caso di gara; in tale ultima eventualità il parere sulla congruità dei prezzi dovrà comunque essere emesso prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture.

L'esame sulla congruità dei prezzi delle forniture da parte della Società di Sorveglianza dovrà essere effettuato e trasmesso alla Società di Procurement e per conoscenza al Responsabile entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle relative richieste da parte del Responsabile.

ARTICOLO 12

12.1 Non appena ricevute le lettere di appalto, la Società di Procurement richiederà ai fornitori prescelti le fatture pro-forma nonché, ove previsto, le fidejussioni bancarie o le polizze fidejussorie a garanzia della buona esecuzione delle forniture ("performance bond"); dette garanzie saranno trattenute dalla Società di Procurement e saranno restituite ai fornitori dietro presentazione del "Certificato di conformità e di consegna a destino" (Accettazione Provvisoria) delle forniture emesso dalla Società di Sorveglianza e del Certificato di Accettazione Definitiva emesso dall'Ente mozambicano. Sulla base degli elementi contenuti nelle lettere di appalto e delle clausole contenute nella documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori, la Società di Procurement, in nome e per conto del Governo della Repubblica del Mozambico, stipulerà i contratti di acquisto con i fornitori italiani prescelti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei pareri sulla congruità dei prezzi trasmessi dalla Società di Sorveglianza, ove previsti o richiesti, o comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle lettere di appalto.

Nei contratti di acquisto delle forniture dovranno essere indicati i documenti da richiedere dai crediti documentari irrevocabili.

ARTICOLO 13-Apertura Crediti Documentari

13.1 Non appena stipulati i contratti di acquisto delle forniture, la Società di Procurement, in nome dell'Ente mozambicano, inoltrerà alla Banca Agente le richieste di apertura dei crediti documentari irrevocabili unitamente a 2 (due) copie dei contratti medesimi e delle fatture pro-forma, debitamente vistate dall'Ente stesso e dalla Società di Procurement per conformità agli originali; i contratti di fornitura e la fatture pro-forma faranno parte integrante dei crediti documentari irrevocabili. Comunicazione dell'avvenuta richiesta di apertura dei crediti con copia della citata documentazione dovrà essere trasmessa al Responsabile, all'Esperto ed alla Società di Sorveglianza.

SS

ARTICOLO 14- Convenzione Finanziaria

- 14.1 L'apertura da parte della Banca Agente del credito irrevocabile e la notifica dello stesso fornitore italiano saranno subordinate all'acquisizione di un esplicito nulla osta del M.A.E. - D.G.C.S. Il mandato irrevocabile del Governo beneficiario alla Banca Agente dovrà contenere la clausola corrispondente a pena di nullità. L'autorizzazione sarà rilasciata in regolarità degli atti ed in assenza di ricorsi e richieste di risarcimento.
- 14.2 La Banca procederà all'apertura del credito documentato irrevocabile e notificherà la stessa ai fornitori non appena possibile subito dopo il ricevimento da parte dell'Ente mozambicano delle necessarie autorizzazioni. Il pagamento verrà effettuato secondo le condizioni stabilite nella Convenzione Finanziaria. Il Beneficiario sarà titolare esclusivo dei diritti definiti nel contratto bancario e sarà l'unico organo con facoltà di reclamare i fondi.

ARTICOLO 15- Rapporti ed Oneri di Documentazione

- 15.1 Le imprese che parteciperanno a tutte le procedure previste dal presente contratto dovranno avere i requisiti di cui agli art. 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. n.358/1992 (e succ. mod ed int.)
- 15.2 La Società di Procurement sarà tenuta, per effetto delle specifiche disposizioni di legge, a conservare e produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente mozambicano e del M.A.E. - D.G.C.S., tutti i documenti riguardanti la selezione dei fornitori (gli elenchi, la descrizione tecnica delle merci richieste e servizi connessi, gli avvisi di gara, i documenti di gara, le richieste dei fornitori per l'inclusione nella short list, le lettere di invito all'offerta, le offerte ricevute, la short list, i verbali di apertura delle buste, ecc.).
- Inoltre, a cominciare dalla data in cui questo contratto avrà efficacia, la Società di Procurement dovrà sottoporre all'Ente mozambicano ed al M.A.E. - D.G.C.S. i seguenti rapporti informativi:
- 15.3.1 Rapporto di inizio: da sottoporre entro 2/3 settimane dall'avvio del progetto. Tale rapporto dovrà essere strutturato come segue:
- a) selezione preliminare delle attrezzature;
 - b) una panoramica sulle attività inerenti al progetto per il rimanente periodo, incluso il programma di addestramento;
 - c) un piano di lavoro per il resto dell'anno che includa una scheda dei tempi per il completamento delle forniture nei tempi previsti;
 - d) un'analisi delle difficoltà e proposte per miglioramenti;
 - e) un piano di lavoro relativo ai vari elementi
- 15.3.2 Rapporto mensile: su base mensile, dovrà essere sottoposto un conciso rapporto sull'andamento dei lavori. I rapporti indicheranno i progressi fatti rispetto agli obiettivi iniziali e includeranno una dettagliata panoramica e un istogramma indicante i giorni impiegati per ogni specifica attività. Il rapporto includerà:
- Introduzione - sommario del progetto;
 - Avanzamento sul periodo oggetto del rapporto;
 - Avanzamento cumulativo e avanzamento analitico;
 - Avanzamento previsto per il prossimo rapporto di periodo;
 - Problemi/consigli/urgenze sulle azioni da realizzare, risultati raggiunti e attività che saranno da realizzare, al fine di assicurare che l'avanzamento del progetto sia chiaramente evidenziato.
- Infine, il rapporto distinguerà tra attività da realizzare, risultati raggiunti e attività che saranno da realizzare, al fine di assicurare che l'avanzamento del progetto sia chiaramente evidenziato.

- 15.3.3 Rapporto finale: sarà sottoposto non oltre 2 mesi dalla conclusione del progetto e includerà
- Uno studio critico di ogni maggior problema insorto durante il progetto di implementazione;
 - Problemi finanziari e disponibilità delle attrezzature tipo in Italia risultate dalla selezione finale delle attrezzature;
 - Tutte le spese e relativi connessi;
 - Consigli per la buona riuscita delle attrezzature acquistate;
 - Consigli per gli ulteriori lotti di attrezzature da acquistare;
 - Panoramica sull'implementazione del progetto;
 - Ogni altro rilevante aspetto.

ARTICOLO 16

La Società di Procurement, per le sue prestazioni, riceverà una commissione pari al 2,50% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale commissione verrà riconosciuta dalla Banca Agente contestualmente ed in proporzione ad ogni singolo pagamento corrisposto ai fornitori italiani in sede di utilizzo dei crediti documentari irrevocabili aperti in loro favore a fronte delle importazioni di beni e servizi connessi in Mozambico.

Nel caso in cui, per motivi indipendenti dall'operato della Società di Procurement, venisse disposto l'annullamento di procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, le commissioni saranno commisurate alle attività effettivamente svolte dalla Società di Procurement e calcolate, relativamente all'annullamento di procedure di selezione dei fornitori, sulla base del valore stimato delle forniture richieste, determinato dal Responsabile di concerto con l'Esperto ed indicato nelle liste di cui al precedente art. 4 del presente contratto; nel caso di valutazione e tabulazione di più offerte da parte della Società di Procurement, il valore delle forniture sarà determinato dalla media del valore delle offerte ritenute valide. A tale scopo la percentuale del 2,50% sarà scomposta come segue:

- a) verifica delle specifiche tecniche, definizione dei lotti di gara e predisposizione del relativo fascicolo riguardante la procedura di selezione dei fornitori: 25%;
- b) avvio e gestione della procedura di selezione dei fornitori: 15%;
- c) valutazione e tabulazione delle offerte: 40%;
- d) negoziato e stipula dei contratti di fornitura e richiesta della relativa apertura dei crediti documentari irrevocabili: 20%.

Le percentuali di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili; resta inteso che, nel caso di annullamento di contratti di fornitura, la Società di Procurement maturerà il diritto al pagamento del 2,50% degli importi dei contratti annullati.

Per le somme ricevute la Società di Procurement rilascerà alla Banca Agente fatture definitive e quietanze liberatorie. Per le somme reclamate relativamente all'annullamento di procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, le fatture definitive dovranno essere vistate per approvazione dal Responsabile e per conformità dall'Esperto; tali fatture definitive, vistate come sopra specificato, dovranno recare l'indicazione che gli importi fatturati sono stati determinati in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato Tecnico al Protocollo Finanziario stipulato tra il Governo della Repubblica del Mozambico ed il Governo della Repubblica Italiana in data 11 dicembre 1996.

ARTICOLO 17-Servizi Supplementari

17.1 Tutto quanto non è compreso nel presente rapporto sarà oggetto di apposito futuro e separato contratto.

ARTICOLO 18-Fidejussioni e Garanzie

- 18.1 Per ritardi oltre la data di perfezionamento di questo contratto, imputabili alla Società di Procurement, la Società di Procurement pagherà all'Ente mozambicano i danni liquidati. Il pagamento di tali danni non inciderà sulle responsabilità della Società di Procurement.
- 18.2 I danni saranno liquidati nella misura dello 0,2% del prezzo di contratto per giorno.
- 18.3 L'importo massimo dei danni liquidati sarà il 10% del prezzo di contratto.
- 18.4 L'aggiudicatario, a garanzia della reale effettuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi e dell'immagine internazionale dell'Italia, contestualmente alla stipula del contratto, depositerà una fideiussione in favore del M.A.E. - D.G.C.S. Tale differente fideiussione è ulteriore, aggiuntiva e differente rispetto alla fideiussione negoziale prestata al Paese beneficiario, comunque non la cumula e l'assorbe.
- 18.5 La fideiussione di cui al precedente comma:
- dovrà essere rilasciata da uno dei soggetti espressamente autorizzati dal D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 dicembre 1989, 89/646/Cee), con firma debitamente autenticata che dia atto dei poteri di rappresentanza dell'Istituto emittente, in favore dell'Ambasciata;
 - dovrà essere "a prima richiesta" cioè contenere l'espressa esclusione ai sensi dell'art. 1944 secondo comma del codice civile della possibilità di porre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed, in genere, alle vicende del contratto di base. A tal fine dovrà recare la clausola espressa relativa all'obbligo del garante di pagare in ogni caso entro trenta giorni dalla richiesta la prestazione oggetto della garanzia, senza che vi sia l'obbligo per l'Ambasciata e per il M.A.E. - D.G.C.S. di chiedere che preventivamente escuta l'affidatario e con l'espresso divieto per all'Istituto garante di precedere l'adempimento ad un assenso dell'affidatario in qualsiasi forma.
- 18.6 Tale garanzia che resterà depositata a garanzia del Paese sovvenzionatore fino al completamento delle prestazioni previste nel contratto.
- 18.7 Il M.A.E. - D.G.C.S. provvederà ad escutere parzialmente o totalmente la fideiussione, qualora risulti per fatti incontrovertibili che vi sia stata un inadempimento sostanziale ovvero un adempimento non adeguato agli standard pattuiti denunciato dai beneficiari del paese, ovvero caso di sospensioni o interruzioni del programma, derivante dall'accertamento di vicende di rilievo penale ovvero da sollecitazioni di organismi internazionali.

ARTICOLO 19-Personale della Società di Procurement

- 19.1 La Società di Procurement per la buona riuscita dei suoi servizi si servirà di personale altamente qualificato e, se richiesto, sarà tenuta a sostituire immediatamente e senza indennità tutte le persone che, a causa di giustificati motivi, potrebbero essere incluse dall'Ente mozambicano e/o dalla M.A.E. - D.G.C.S. in una lista che si allega come parte integrante al presente contratto e denominata "persone non accettabili", con persone competenti della stessa qualifica come previsto dall'Ente mozambicano e dal M.A.E. - D.G.C.S.

SS per

ARTICOLO 20

La Società di Procurement sarà tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, le informazioni ed i documenti che saranno portati a sua conoscenza o che le saranno trasmessi dagli esportatori italiani interessati alle forniture di beni e servizi connessi, dagli aggiudicatari delle forniture medesime, dal Responsabile, dal M.A.E. - D.G.C.S., dall'Esperto, dalla Società di Sorveglianza e dalla Banca Agente o dai loro eventuali rappresentanti. La Società di Procurement imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale ed ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 21

In caso di gravi inadempienze da parte della Società di Procurement, il Governo della Repubblica del Mozambico, tramite il Responsabile, potrà recedere dal presente contratto, senza pregiudizio di alcun danno ed interesse.

ARTICOLO 22

In caso di negligenza e, in particolare, nel caso in cui la Società di Procurement tardi od ometta di svolgere e prestazioni previste dal presente contratto e che ciò comporti, per il Responsabile, il pagamento in favore dell'aggiudicatario di una somma corrispondente a costi non previsti sostenuti da quest'ultimo, tale somma dovrà essere addebitata alla Società di Procurement se i suddetti ritardi od omissioni sono dovuti a circostanze imputabili alla Società di Procurement medesima.

ARTICOLO 23

Il presente contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la Società di Procurement si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 24

Senza pregiudizio relativo all'applicazione del precedente art. 25 del presente contratto, la Società di Procurement garantisce e tutela il Governo della Repubblica del Mozambico per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente contratto e che potranno essere attribuiti a negligenza della Società di Procurement medesima.

ARTICOLO 25-Modifiche al Contratto

Non sono ammesse modifiche parziali o totali al presente contratto

ES 07

ARTICOLO 26-Obbligazioni in Caso di Forza Maggiore

26.1 L'Ente mozambicano darà il suo parere sugli eventi (cause) di forza maggiore che potrebbero comportare una piena o parziale esecuzione delle proprie obbligazioni da parte della Società di Procurement. Tale parere dovrà essere preceduto da una nota verbale tra M.A.E. D.G.C.S. e Governo del Mozambico.

ARTICOLO 27-Controversie

27.1 In caso di controversie tra la Società di Procurement e il migliore offerente e/o beneficiario, l'Ente mozambicano si adopererà al meglio per risolvere la lite. Se la controversia dovesse permanere, la Società di Procurement ne darà notizia al M.A.E. - D.G.C.S. che organizzerà un incontro tra le parti coinvolte. In seguito la Società di Procurement si adeguerà alle decisioni prese. È sottinteso che la Società di Procurement sarà tenuta a comunicare al M.A.E. - D.G.C.S. il nome dei fornitori italiani che hanno eseguito il compito loro assegnato in modo insoddisfacenti spiegandone i motivi.

27.2 In relazione alla natura pubblica del finanziamento, le controversie tra la Società di Procurement ed i partecipanti alla gara o gli aggiudicatari, che non saranno state risolte bonariamente, saranno soggette alla giurisdizione amministrativa italiana ai sensi della legge n. 205/2000.

27.3 Quanto invece alle controversie che dovessero insorgere e non dovessero trovare composizione tra la Società di Procurement e l'Ente mozambicano esse saranno soggette all'ordinamento mozambicano.

ARTICOLO 28-Legislazione di Riferimento

28.1 Il presente contratto è retto dalla legge mozambicana per quanto riguarda i rapporti tra la Società di Procurement e l'Ente mozambicano, e dalla legge italiana per quanto attiene i rapporti tra quest'ultimo e le società partecipanti alla gara o gli aggiudicatari. Per tutti gli adempimenti, i doveri, gli obblighi e i diritti delle parti contraenti derivanti da questo contratto, non esplicitamente definiti qui appresso, si farà riferimento alle disposizioni della Legge mozambicana.

ARTICOLO 29

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del Programma oppure fino a quando non interverranno atti tra le Parti tali da modificare sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse; in quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale interruzione o sospensione del Programma, le disposizioni del presente contratto continueranno comunque ad applicarsi alle prestazioni della Società di Procurement effettuate nonché ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi perfezionati in data anteriore al verificarsi di tali circostanze.

SS per

ARTICOLO 30

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra i Contraenti saranno il Telefax e la posta elettronica. I Contraenti potranno ricorrere anche ad altri mezzi purché sia assicurata la massima celerità ed efficienza delle comunicazioni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente contratto.

Fatto a Verona, Italia il 9 agosto 2001, in 3 (tre) originali, ciascuno in lingua italiana, e 3 (tre) originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Della Repubblica
Del Mozambico



Per la Società di Procurement
Agmin Italy S.r.l.


Dr. Giuseppe Gola
Amministratore Delegato

AGMIN ITALY S.r.l.

Via Pallone n. 8 - 37121 VERONA

Partita I.V.A.: 0302960 023 0

Codice Fiscale: 03816641009